Il Ministro della Difesa

VISTO l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede la definizione di un piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regione di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto;

VISTA la legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni";

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate";

VISTO l'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministro della difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione;

VISTO l'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale, nel richiamare esplicitamente la citata legge n. 497 del 1978, prevede che con le modalità ed alle condizioni previste al Capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge n. 497 del 1978, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio, secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio;

VISTO l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante interpretazione delle parole "*non ubicati nelle infrastrutture militari*" del disposto del richiamato articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, nel senso che esse si intendono riferite agli alloggi non posti al

diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 497 del 1978;

VISTO il decreto del Ministro della difesa 23 gennaio 2004, n. 88, concernente "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate";

VISTA la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, registratasi nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003;

VISTI gli elenchi trasmessi dallo Stato maggiore della difesa concernenti la situazione degli alloggi di servizio costituenti l'intero patrimonio alloggiativo, la loro entità e l'utilizzo, nonché gli alloggi di servizio alienabili, individuati ai sensi del citato articolo 26, comma 11-quater, del richiamato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, nonché dell'articolo 4-quater, comma 1, del citato decreto-legge n. 273 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2006;

SENTITE le competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che hanno espresso parere favorevole sul provvedimento con alcune osservazioni e condizioni, delle quali si è tenuta considerazione, compatibilmente con le richiamate norme, nell'individuazione degli alloggi da alienare indicati nell'allegato 2 al presente decreto;

DECRETA:

Art. 1
(Patrimonio abitativo)

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 6, numeri 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497, alla data del 1° gennaio 2004 è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente nell'entità e nel tipo riportati nell'allegato 1.

2. Gli alloggi di servizio individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono indicati nell'allegato 2 che, con l'allegato 1, fa parte del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni)

1. Gli utenti di alloggi AST non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedovi non legalmente separati né divorziati, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi l'importo di euro 35.918,96, incrementato di euro 1.125,35 per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale. Tali importi sono comprensivi del 75% della variazione percentuale dell'indice ISTAT per l'anno 2003.

2. Possono, inoltre, mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

3. I vedovi od altro familiare convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, - 2 MAR. 2006

IL MINISTRO

ALLOGGI DI SERVIZIO ALIENABILI

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	0	0	0	0
ASI	341	74	250	665
AST	3.107	383	283	3.773
ASGC	33	22	0	55
TOTALE	3.481	479	533	4.493

recrudescenza talebana che nei primi due mesi del 2006 ha già portato a circa 300 morti;

ci si chiede inoltre, come sia possibile che questo avvenga a Camere formalmente sciolte e comunque senza nessuna informativa parlamentare —;

chi avrebbe autorizzato la partenza dei caccia bombardieri;

quali sarebbero i compiti effettivi a loro assegnati che non potrebbero in ogni caso mai ricomprendere azioni combat non previste dalla natura della stessa missione;

se questo invio non implichi una modifica delle regole d'ingaggio;

se, infine, non ritenga tale atto in palese contraddizione con il precedente impegno preso dal Governo nei confronti del Parlamento di sottoporre al vaglio parlamentare qualsiasi nuova decisione relativa allo scenario afgano. (4-20026)

MINNITI, PISA, PINOTTI, LUONGO, LUCIDI, ROTUNDO, LUMIA e DE BRASI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del Ministro della difesa, emesso in data 2 marzo 2006, in esecuzione dell'articolo 9 comma 7, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 avviato sotto la stessa data alla Corte dei Conti per la registrazione, viene prevista la cartolarizzazione di 4493 alloggi di servizio;

con tale decreto si dà corso agli adempimenti relativi all'anno 2004 fissando tra l'altro la soglia di reddito per tale annualità in euro 35.918,96;

nelle premesse vengono date per sentite le competenti commissioni parlamentari dichiarando che delle osservazioni e delle condizioni a suo tempo espresse dal Parlamento « si è tenuta considerazione »;

secondo gli interroganti, tale richiamo costituisce un artificio procedurale il quale non consente una verifica di merito in quanto le stesse commissioni non hanno ricevuto il testo del decreto reiterato nella nuova formulazione e non hanno quindi potuto essere messe a conoscenza di quanto riferito in premessa —:

se non ritenga opportuno portare urgentemente a conoscenza del Parlamento almeno attraverso lo strumento del sindacato ispettivo in che misura si sia tenuto conto della condizione espressa in sede di valutazione del primo decreto di tutelare le famiglie dei conduttori con i redditi medio bassi evitando loro il procedimento di cartolarizzazione forzosa. (4-20032)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

STUCCHI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006), all'articolo 1 commi 331-334, prevede per i bambini nati, od adottati, negli anni 2005-2006 la concessione di un bonus di 1.000 euro;

il 26 gennaio 2006 è iniziato l'invio delle lettere ai nati nell'anno 2005 per la riscossione del bonus;

tra i requisiti necessari per la riscossione: il reddito complessivo lordo del nucleo familiare che non deve superare i 50.000,00 euro. Per nucleo familiare si intende quello composto dai familiari a carico e in ogni caso dal coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato; chi riscuote la somma deve esercitare la potestà genitoriale, essere cittadino italiano o dell'Unione Europea ed essere residente in Italia;

per l'accesso al servizio è necessaria l'identificazione di chi esercita la potestà genitoriale ed occorrono i seguenti dati:

codice fiscale;

Camera dei Deputati

Roma, 30 Marzo 2006

Al Comitato **Casadiritto**
Roma

Cari inquilini,

ancora a proposito della cartolarizzazione degli alloggi militari: la maggioranza di destra non solo ha operato un blitz a camere sciolte con un decreto blindato ma con le ultime dichiarazione del Sottosegretario Bosi rilasciate alla stampa il 29 marzo ultimo scorso, mentre era in corso l'incontro con molti di voi a Roma, a Palazzo Marini, mente sulle nostre posizioni diffondendo bugie in piena campagna elettorale affermando che "abbiamo votato a favore della cartolarizzazione degli alloggi della Difesa occupati *sine- titulo*".

Bosi sa di mentire perchè su questo argomento le nostri posizioni sono state sempre divergenti da quelle del Governo. Ci siamo sempre opposti alla cartolarizzazione degli alloggi militari, e tutto il centrosinistra ha votato contro.

Abbiamo sin dall'inizio proposto una soluzione assolutamente diversa. E anche questo è un fatto che non può essere smentito anche perché fin dal 30 aprile del 2003 c'era e c'è una nostra proposta di legge (A.C. 3935 – Minniti, Pisa, ed altri) sugli alloggi militari, che, tra l'altro prevede - ***per quella parte del patrimonio abitativo della Difesa non utile*** – **LA DISMISSIONE CON VENDITA DIRETTA AGLI INQUILINI** ***che possono acquistare, tutelando, il diritto "sociale" a mantenere l'alloggio per gli inquilini che non possono comperarlo per ragioni di disagio economico.***

Passata – grazie ai voti della destra – la legge sulle cartolarizzazioni che, ripeto, non abbiamo **MAI** condiviso, abbiamo insistito su un punto che ne riduceva il danno: vendere a chi voleva comprare e tutelare chi non poteva farlo. Abbiamo insistito perché si tenessero presenti questi criteri nella compilazione degli elenchi degli alloggi da cartolarizzare ; peraltro Bosi può, se vuole, riscontrare che su questo c'è un parere unanime espresso il 25 novembre 2004 dalla Commissione Difesa della Camera,

Ricordo ancora - se il Sottosegretario lo avesse scordato – che la legge n. 326 del 24 novembre 2003 e la legge n. 51 del 28 febbraio 2006, sulle quali si fonda la cartolarizzazione, sono state blindate dal voto di fiducia non consentendo all'opposizione nessun margine emendativo.

Per tutto questo respingiamo l'accusa di demagogia al mittente. Vi prego per quanto possibile di far circolare, per amore della verità, questa lettera.

Un forte abbraccio

Silvana Pisa

Silvana Pisa